



# COMUNE DI BONARCADO

Provincia di Oristano

Corso Italia, 140 - Tel. 0783/023500 - Fax 0783/56523

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 31 del 11/04/2019

**OGGETTO: APPROVAZIONE INTEGRAZIONE REGOLAMENTO UFFICI E SERVIZI CONTENENTE LE DISPOSIZIONI PER LA RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI DI CUI ALL'ART.113 DEL D.LGS.N.50/2016 DI CUI ALLA G.C.N.97 DEL 21.12.2016**

L'anno duemiladiciannove, il giorno undici del mese di aprile alle ore 15:20, nella sala delle adunanze del Comune si è riunita la Giunta Comunale nelle seguenti persone

Presiede l'adunanza il Sign. Francesco Pinna in qualità di Sindaco

<b>Pinna Francesco</b>	<b>SINDACO</b>	<b>P</b>
<b>Pippia Loredana</b>	<b>VICESINDACO</b>	<b>P</b>
<b>Pes Giovanni</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>P</b>
<b>Sassu Michele</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>A</b>
<b>Mura Raimondo</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>A</b>

risultano presenti n.3 e assenti n. 2

Assiste il Segretario Comunale Matteo Manca

## LA GIUNTA COMUNALE

**PREMESSO** che sulla proposta della presente deliberazione, sono stati acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art.49 comma 1 del Decreto Legislativo n.267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

### **PREMESSO CHE**

con atto deliberativo n.93 e n.97 rispettivamente del 25.10.2004 e del 06.11.2008 si è provveduto ad adottare il Regolamento per la ripartizione e la liquidazione del fondo incentivante di progettazione interna.

**DATO ATTO** che con l'art.13 -bis del decreto legge 24.06.2014 n.90 convertito, con modificazioni, dall'art.1 della legge 11.08.2014 n.114, sono state approvate nuove disposizioni con le quali è stato completamente riformato il quadro normativo relativo al vecchio "fondo per la progettazione interna" e in particolare, sono stati inseriti i commi 7-bis, 7-ter, 7 quater e 7 -quinquies all'art.93 del codice dei contratti e questo Ente a fatto proprie con atto deliberativo n. 28 del 14.04.2016

**DATO ATTO** altresì che l'art.113 del D.Lgs n.50/2016 ha riscritto la disciplina degli incentivi del personale già denominato fondo per la progettazione trasformandolo in fondo per le funzioni tecniche e disposizioni che questo Ente ha fatto proprie con atto deliberativo n.97 DEL 21.12.2016.

**RILEVATO** che a seguito di sopravvenuta normativa successiva al Regolamento approvato nel 2016, si ritiene necessario prenderne atto al fine di una più chiara applicazione dello stesso, aggiornandolo .

**VISTO** il D.Lgs.19 aprile 2017, n.56 che integra l'art.113 del Decreto Legislativo 18 Aprile 2016, n.50 intervenendo con l'art.76 , il quale ha riferito l'imputazione degli oneri per le attività tecniche ai pertinenti stanziamenti degli stati di previsione di spesa, non solo riguardo agli appalti dei lavori ( come la formulazione originaria della norma) ma anche a quelli di fornitura di beni e servizi, seguendo un orientamento della giurisprudenza contabile(cfr. Corte conti, sez. contr,Lombardia.par.n.333/2016).

A chiarire ulteriormente la portata applicativa dell'articolo è intervenuta la Corte dei Conti, con delibera della Sezione autonomie n.18/2016 sopra citata, con particolare riguardo a situazioni che coinvolgono la progettazione e ai destinatari dell'incentivo. La Sezione ha comunque

puntualizzato alcune condizioni ritenute necessarie per soddisfare i requisiti della norma e consentire quindi una sua corretta applicazione. Tra queste, si citano le seguenti:

- la funzione del collaboratore deve porsi in collegamento strettamente funzionale con l'attività da svolgere;
- la regolamentazione dell'ente dovrà correttamente definire il concetto di "collaboratore" per evitare un ingiustificato ampliamento dei destinatari dell'incentivo;
- la necessità di inserire i collaboratori in apposita struttura di staff individuandone le funzioni ai fini delle diverse attività che possono essere incentivate.

**RICHIAMATA** altresì la deliberazione N.7/2017 della Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti, che ha affermato che gli incentivi di cui all'art.113, comma 2 del decreto legislativo n.50/2016 "**sono da includere nel tetto dei trattamenti accessori di cui all'art.1,COMMA 236,Legge 208/2015**"(legge di stabilità 2016) , alla luce della distinzione tra incentivi cd "alla progettazione" che erano previsti non più dall'articolo 93, comma 7 ter, del decreto legislativo n.163/2006, e gli incentivi per le funzioni tecniche, di cui al soprarichiamato articolo 113 del nuovo Codice dei Contratti.

Il medesimo orientamento viene ribadito dalla Sezione delle Autonomie, nella deliberazione N.24/2017.

Successivamente ai menzionati approdi giurisprudenziali, è intervenuto il comma 526 dell'articolo unico della Legge 205/2017(legge di bilancio 2018) che ha integrato l'articolo 113 con l'inserimento del comma 5-bis, che così recita" **gli incentivi di cui al presente articolo fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture**". Ciò ha consentito, di superare i summenzionati orientamenti della Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie e di approdare come già indicato all'affermazione del fondamentale principio per cui-anche se l'allocazione contabile degli incentivi di natura tecnica nell'ambito del medesimo capitolo di spesa dei singoli lavori, servizi o forniture potrebbe non mutarne la natura di spesa corrente- **"La contabilizzazione prescritta ora dal legislatore sembra consentire l'esclusione di tali risorse dalla spesa del personale e dalla spesa per il trattamento economico accessorio"**(cfr. Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie , delibera n.6/2018)

**CONSIDERATO** che occorre pertanto far proprio quanto stabilito nel comma 5-bis della Legge 205/2017 integrando l' articolo 8 del predetto Regolamento aggiungendo il seguente 4 comma "**Gli incentivi di cui all'art.113, comma 2 del D.lgs .n.50/2016 fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture**".

**VISTA** la deliberazione n.17 del 23.01.2019 dalla Corte dei conti sezione Regionale di controllo per il Veneto, dove alla richiesta di un parere del Comune di Rovigo volto a chiarire l'attuale assoggettabilità o meno degli incentivi per funzioni tecniche di cui all'art.113 del D.lgs n.50 del 2016 ai limiti del salario accessorio di cui all'art.23, c.2 del D.lgs N.75/2017 a seguito dell'intervenuto art.1, e della delibera della Sezione Autonomie n.6/2018, si chiede se la suddetta pronuncia n.6/2018 della Sezione delle Autonomie, volta ad interpretare in modalità univoca la portata del dettato normativo che ha introdotto all'art.113 D.lgs.N.50 del 2016 il comma bis(" gli incentivi di cui al presente articolo fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture) apra "una nuova questione di diritto intertemporale tra i contratti pubblici approvati od affidati prima o dopo il primo gennaio 2018, ai fini della sottoposizione ai limiti" e se veramente gli incentivi per funzioni tecniche sin dalla loro nascita non sono assoggettati ai limiti di spesa in concorso con il restante trattamento accessorio".

**VISTA** altresì la risposta fornita dalla stessa Corte che recita".....Per quanto riguarda le norme ratione temporis applicabili con riferimento alla nuova interpretazione emersa in materia di corresponsione di incentivi tecnici dal 2018, questa Sezione ha già avuto modo di pronunciarsi in data 25 luglio 2018(deliberazione 265/2018/PAR),intervenendo su di un quesito interpretativo volto a conoscere la legittimità della liquidazione di somme accantonate prima della adozione del Regolamento. In questo contesto la Sezione ha concluso come l'irretroattività del Regolamento "...non preclude... La ripartizione delle risorse in precedenza accantonate e ciò rende legittimo l'accantonamento, in misura ovviamente conforme al limite normativo, nelle more dell'adozione di tale atto". Con riferimento a quanto prospettato dal Comune di Rovigo, appare quindi compatibile l'attuale corresponsione degli incentivi per funzioni tecniche riferiti a procedimenti di gara avviati prima del 2018 purché erogati nel rispetto dei criteri e con i presupposti di all'art.113 del D.lgs.50 del 2017 precedentemente richiamati".

**VISTA** la sentenza della Corte dei Conti-Sezione delle Autonomie-n.2 /SEZAUT/2019QMIG la quale enuncia il seguente principio di diritto" Gli incentivi per funzioni tecniche previsti dall'art.11 del D.Lgs.18 aprile 2016, n.50( Codice dei contratti pubblici) possono essere riconosciuti, nei limiti previsti dalla norma, anche in relazione agli appalti di manutenzione straordinaria e ordinaria di particolare complessità.

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", e successive modificazioni;

Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante: "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", e successive modificazioni;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni.

Visto il vigente “regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi”;

Visti i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro per il comparto regioni – autonomie locali;

Visto lo statuto comunale;

ACQUISITI i pareri favorevoli ai sensi dell’art.49 del D.Lgs.N.267/2000

Con voto unanime

## **DELIBERA**

- Di far proprio quanto indicato in premessa.
- Di dare atto che il Regolamento approvato con G.C. n.97 DEL 21.12.2016 è confermato in tutte le sue parti non incompatibili con la nuova normativa e di far proprio quanto stabilito nel comma 5-bis della Legge 205/2017 integrando l’ articolo 8 del predetto Regolamento dell’Ente sulla ripartizione degli incentivi di cui all’art.113 del D.lgs n.50/2016, approvato con G.C. n.97 del 21.12.2016, aggiungendo il seguente 4 comma “**Gli incentivi di cui all’art.113, comma 2 del D.lgs .n.50/2016 fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture**”.
- Di dare atto del principio di diritto stabilito dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti n.2/2019 sempre ad integrazione del predetto Regolamento dell’ente sulla ripartizione degli incentivi di cui all’art.113 del D.Lgsn.50/2016, approvato con G.C. N.97 DEL 21.12.2016.
- Di pubblicare la presente nella sezione Regolamenti ed alla Sezione Amministrazione Trasparente.
- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 ,comma 4,del D.Lgs.n.267/2000,a seguito di separata, unanime e favorevole votazione.

PARERE: Favorevole in ordine alla **REGOLARITA' TECNICA**

Data: 11/04/2019

Il Responsabile  
**F.to Antonella Pinna**

---

PARERE: parere Favorevole in ordine alla **REGOLARITA' CONTABILE**

Data: 11/04/2019

Il Responsabile Servizi Finanziari  
**F.to Francesca Piras**

---

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO  
F.to Francesco Pinna

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Matteo Manca

---

Si attesta che la copia della deliberazione viene pubblicata nel sito istituzionale del Comune, accessibile al pubblico, ai sensi dell'art. 32 comma 1 della L. 69 del 18.06.2009, a partire dal 11/04/2019 per rimanervi quindici giorni consecutivi, e contestualmente comunicata ai Capigruppo Consiliari.

Li, 11/04/2019

IL SEGRETARIO  
F.to Matteo Manca

---

---

Copia conforme all'originale

Li, 11/04/2019

---